



*Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  
SETTORE SALUTE

**CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE ABRUZZO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA RELATIVI ALL'ANNO 2007**

**Convenzione n. 1**

Premesso che

A seguito di quanto disposto dall'art. 12 e dall'art. 12 bis del D. Lgs. 502/92, come modificato e integrato dal D. Lgs. 229/99, concernenti il finanziamento a carico del Ministero della Salute dei progetti di ricerca presentati dai Destinatari Istituzionali, individuati dalla normativa stessa, si rende necessario, ai fini dello svolgimento dei programmi di ricerca finalizzata per l'anno 2007, approvati dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 31 luglio 2008, disciplinare i conseguenti rapporti di collaborazione e finanziari;

il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su proposta della competente Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha stabilito nella lettera invito DGRST4/7394/P/I.9.a.b. dell'8 novembre 2007 il piano di attuazione dei progetti di ricerca finalizzata 2007, individuando gli obiettivi prioritari biomedici e sanitari del Piano Sanitario Nazionale suddivisi in aree d'interesse prioritario;

con Decreto Dirigenziale del 28/12/2007 registrato dall'U.C.B. il 16/01/2008 n. 12313 è stata impegnata ed ammessa al finanziamento la somma destinata, per il corrente esercizio finanziario, per i progetti di ricerca finalizzata 2007;

con Decreto Dirigenziale del 16/09/2008, in corso di registrazione, sono stati ripartiti i fondi assegnati ai progetti di ricerca finalizzata 2007, così come approvati dalla Commissione Nazionale, per la Ricerca Sanitaria nella seduta del 31 luglio 2008, tra cui è previsto lo svolgimento del Progetto Ordinario **"Criteria for promoting equity in accessing integrated services for non-self-sufficient people: an evaluation of cost-effectiveness"** presentato dalla **REGIONE ABRUZZO**;

per il predetto progetto è stato autorizzato un finanziamento pari a € 400.000,00 (quattrocentomila/00)

IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Dipartimento dell'Innovazione  
Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica  
Ufficio IV  
Settore Salute

rappresentato dal Dottor Bruno Campione – Dirigente della Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica

e la

**REGIONE ABRUZZO**

rappresentata da

**TORIA LORETTA**  
**DIRIGENTE DIREZ. SANITA'**

stipulano e convengono quanto segue:

#### Articolo 1

La presente convenzione regola l'affidamento da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Settore Salute – alla REGIONE ABRUZZO del Progetto Ordinario di ricerca finalizzata dal titolo "Criteria for promoting equity in accessing integrated services for non-self-sufficient people: an evaluation of cost-effectiveness" che viene finanziato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per un importo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) con imputazione all'u.p.b. 3.1.2.10. ricerca scientifica capitolo 3398.

#### Articolo 2

La REGIONE ABRUZZO svolgerà il progetto secondo quanto riportato nel piano esecutivo presentato e approvato da questo Ministero e in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera invito di cui in premessa. Detto piano esecutivo fa parte integrante della presente convenzione unitamente alla relativa scheda finanziaria.

Qualora l'Ente apporti rilevanti modifiche al piano esecutivo il progetto sarà nuovamente sottoposto alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria per il parere di competenza.

#### Articolo 3

La ricerca avrà la durata di due (2) anni e dovrà avere inizio entro trenta (30) giorni dalla ricezione da parte dell'Ente della lettera con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - Settore Salute-comunicerà l'avvenuta approvazione e registrazione della presente convenzione.

L'Ente dovrà comunicare la data d'inizio della ricerca, con nota sottoscritta dal responsabile amministrativo del progetto di ricerca.

Gli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono presupposti indispensabili per avviare la procedura di cui al successivo art. 4.

Il monitoraggio del progetto di ricerca di cui alla presente convenzione è affidato alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria.

#### Articolo 4

La prima rata anticipata sarà pari al 60% del finanziamento totale di cui all'art. 1 della presente convenzione.

La procedura per il pagamento della stessa sarà avviata successivamente alla comunicazione dell'Ente della data di inizio attività della ricerca con contestuale richiesta del pagamento.

La successiva rata pari al 30% sarà erogata alla scadenza del primo anno di attività, previa approvazione della relazione di cui al successivo art. 5, ed il rimanente 10% a conclusione del progetto, secondo le modalità stabilite dal citato art. 5.

#### Articolo 5

Al termine del primo anno, per il pagamento della seconda rata, l'Ente dovrà trasmettere al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, non oltre sessanta (60) giorni dalla scadenza prevista, una relazione sullo stato d'attuazione complessivo della ricerca sottoscritta dal responsabile scientifico.

Nel caso in cui la relazione non sia considerata, dalla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, idonea a dimostrare lo stato di avanzamento della ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali attiverà le procedure previste dal successivo art. 7 che dovranno, comunque, concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno dalla contestazione.

Nel caso permangano contestazioni, il Ministero sottoporà l'eventuale provvedimento alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria allegando obbligatoriamente le contro-deduzioni scritte dell'Ente, che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione.

A conclusione del progetto di ricerca dovrà essere inoltrata alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria la relazione conclusiva del progetto, di cui al successivo art. 10, e, contestualmente all'invio di detta relazione finale e del resoconto economico complessivo, dovrà essere trasmessa la documentazione dell'attività svolta dall'inizio dei lavori ed i relativi prodotti realizzati, anche su formato elettronico.

#### Articolo 6

Durante lo svolgimento della ricerca potranno essere apportate modifiche al piano esecutivo. Tali modifiche, comunque, non dovranno stravolgere l'impianto complessivo del documento originario allegato al presente accordo. Le proposte di variazioni, corredate dalle motivazioni fornite dal responsabile della ricerca, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - con nota sottoscritta dal rappresentante legale.

Nel caso sorgano contestazioni, la decisione sarà rimessa alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria. Il Ministero trasmetterà alla Commissione le contro-deduzioni scritte della REGIONE ABRUZZO, che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione.

#### Articolo 7

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentita la Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria, ha facoltà di chiedere chiarimenti e può disporre verifiche durante lo svolgimento della ricerca.

#### Articolo 8

Nel caso in cui la REGIONE ABRUZZO non provveda ad inviare la relazione di cui al precedente art. 5, il Ministero sospenderà l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche a seguito della mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca. In tale caso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali chiederà la restituzione delle somme erogate, previa verifica delle cause che hanno portato alla mancata o irregolare attuazione del programma di ricerca.

Nel caso permangano contestazioni, la decisione sarà rimessa alla Commissione Nazionale per la Ricerca Sanitaria. Il Ministero trasmetterà alla Commissione le contro-deduzioni scritte della REGIONE ABRUZZO, che s'impegna fin d'ora ad accettare quanto sarà deciso dalla Commissione e provvederà, se richiesto, alla restituzione delle somme percepite, entro l'anno contabile della definizione del procedimento.

#### Articolo 9

Il termine della ricerca potrà essere prorogato dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica, per un periodo di norma non superiore a sei (6) mesi e comunque non oltre un (1) anno dalla data di scadenza, a seguito di formale, motivata e documentata richiesta della REGIONE ABRUZZO inoltrata dal responsabile amministrativo non oltre i novanta (90) giorni precedenti la data di scadenza della presente convenzione.

#### Articolo 10

Per l'erogazione del saldo, corrispondente al 10% di cui al precedente art. 4, alla data di scadenza, naturale o prorogata, di cui ai precedenti artt. 3 e 9, la REGIONE ABRUZZO dovrà inviare al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica - la relazione conclusiva sui risultati raggiunti dalla ricerca, sottoscritta dal responsabile scientifico della stessa, così come previsto dall'art. 5 della presente convenzione.

La succitata relazione, dovrà essere accompagnata dalle schede tecnico-finanziarie, relative alla rendicontazione riassuntiva delle spese sostenute per l'intero progetto, nonché

dall'elenco analitico delle medesime in relazione al finanziamento complessivo concesso. Detta documentazione, sottoscritta dal responsabile amministrativo, dovrà essere trattenuta agli atti del Destinatario Istituzionale del finanziamento e resa disponibile per eventuali controlli.

Nel caso in cui la relazione non sia considerata idonea a dimostrare il raggiungimento dei risultati previsti dalla ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in applicazione di quanto disposto dal precedente art. 7, chiederà chiarimenti e disporrà indagini entro e non oltre trenta (30) giorni dalla contestazione scritta alla REGIONE ABRUZZO. In caso di contestazioni si applicherà il comma 2 dell'art. 8 della presente convenzione.

#### Articolo 11

La presente convenzione, vincolante per la REGIONE ABRUZZO all'atto della sottoscrizione, sarà tale per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali solo dopo la sua approvazione e registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Nel caso in cui il progetto sia cofinanziato, sarà cura del Destinatario Istituzionale stabilire, con apposita convenzione, gli obblighi reciproci e, comunque, nelle relazioni di cui agli artt. 5, 8 e 10 della presenta convenzione, si dovrà dar conto dei suddetti ulteriori finanziamenti.

#### Articolo 12

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è regolamentata dalla normativa vigente in materia, salvo particolari accordi stipulati tra le parti firmatarie del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie. Qualsiasi documento o prodotto inerente al progetto deve contenere l'indicazione della partecipazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

#### Articolo 13


I beni e gli strumenti acquisiti per l'esecuzione del presente progetto, al termine della ricerca saranno destinati in proprietà al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, salvo diverse espresse disposizioni al riguardo da adottare con apposito atto.

#### Articolo 14

Le parti contraenti prendono atto che il finanziamento del presente progetto ricade nella gestione dei fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base 3.1.2.10. "Ricerca Scientifica" capitolo 3398, di pertinenza del centro di responsabilità "Dipartimento dell'Innovazione" – Direzione Generale della Ricerca Scientifica e Tecnologica dello stato di previsione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in relazione a quanto disposto dal D.lgs. 502/92 e successive modifiche.

Roma, li 14 GEN. 2009

PER LA  
REGIONE ABRUZZO



PER IL MINISTERO DEL LAVORO,  
DELLA SALUTE  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Dott. Bruno Campione

